



**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2020**

Comune di Bleggio Superiore
Provincia di Trento

Sommario

PREMESSA	4
1. IDENTITA' DEL COMUNE	5
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	5
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	5
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	6
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	8
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	14
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	14
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	15
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	18
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	21
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	23
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	23
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO.....	23
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	23
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO	24
3.5 ANALISI PER INDICI	25
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	26
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	27
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	28
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	28
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19	29

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmativi e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2020 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2020 gli organi di governo del Comune di Bleggio Superiore, eletti in data 09 ottobre 2020, erano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Riccadonna Flavio
Consigliere	Caldera Massimo
Consigliere	Bonazza Aldo
Consigliere	Caldera Mauro
Consigliere	Crosina Giada
Consigliere	Crosina Micaela
Consigliere	Benedetti Alessandra
Consigliere	Farina Giorgio
Consigliere	Parisi Maria Rosj
Consigliere	Tosi Mattia
Consigliere	Fenice Patrizia
Consigliere	Formaini Emilio
Consigliere	Iori Giordano
Consigliere	Luchesa Marilena
Consigliere	Devilli Adele

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Riccadonna Flavio
Assessore	Benedetti Alessandra
Assessore	Parisi Maria Rosj
Assessore	Tosi Mattia
Vicesindaco	Caldera Massimo

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	446.600,00	434.770,68	97,35%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	591.774,61	662.445,83	111,94%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	417.711,00	469.471,24	112,39%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	934.047,28	1.575.034,93	168,62%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	792.000,00	341.708,75	43,15%
TOTALE TITOLI		3.482.132,89	3.483.431,43	100,04%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.388.938,46	1.123.289,56	80,87%
TITOLO 2	In conto capitale	934.047,28	749.553,10	80,25%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	67.147,15	67.147,15	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	300.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	792.000,00	341.708,75	43,15%
TOTALE TITOLI		3.482.132,89	2.281.698,56	65,53%

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	446.600,00	434.770,68	97,35%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	555.374,61	662.445,83	119,28%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	434.211,00	469.471,24	108,12%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.970.479,50	1.575.034,93	79,93%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	792.000,00	341.708,75	43,15%
	TOTALE TITOLI	4.498.665,11	3.483.431,43	77,43%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.373.510,98	1.123.289,56	81,78%
TITOLO 2	In conto capitale	2.210.989,63	749.553,10	33,90%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	67.147,15	67.147,15	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	300.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	792.000,00	341.708,75	43,15%
	TOTALE TITOLI	4.743.647,76	2.281.698,56	48,10%

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 13/05/2020.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/08/2020 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2020, con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 25/08/2021, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.548.872,52
RISCOSSIONI PAGAMENTI	(+) (-)	454.306,95 1.489.974,17	1.485.350,85 1.304.465,39	1.939.657,80 2.794.439,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			694.090,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			694.090,76
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.396.921,03	1.998.080,58	4.395.001,61
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.375.623,34	977.233,17	2.352.856,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			7.200,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.064.068,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			1.664.967,05

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.122.187,93	1.228.359,40	1.664.967,05

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)	1.664.967,05
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	22.736,53
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	38.424,41
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	1.726.127,99

GESTIONE DI COMPETENZA	
FONDI PLURIENNIALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+) 244.982,65
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+) 3.483.431,43
IMPEGNI A COMPETENZA	(-) 2.281.698,56
FONDI PLURIENNIALI VINCOLATI DI SPESA	(-) 1.071.268,81
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)	375.446,71
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-) 12.000,00
RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-) 104.438,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)	259.008,71
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO	(-) 54.927,56
EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)	204.081,15

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	4.472,52
Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.566.687,75
Avanzo applicato alla parte corrente	0,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	1.571.160,27
Spese titolo I	1.123.289,56
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	67.147,15
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	7.200,26
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	1.197.636,97
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01)	373.523,30
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'es 2020	12.000,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	104.438,00
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (02)	257.085,30
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	54.927,56
EQUILIBRI COMPLESSIVI DI PARTE CORRENTE (03)	202.157,74
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	1.575.034,93
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	240.510,13
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	0
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	1.815.545,06
Spese Titolo II	749.553,10
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	1.064.068,55
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	1.813.621,65
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	1.923,41
Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'es 2020	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	1.923,41
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
EQUILIBRI COMPLESSIVI IN C/CAPITALE (Z3)	1.923,41

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione

degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A)		€
		1.664.967,05
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	76.927,56	
Altri accantonamenti (fondo accantonamento TFR)	60.000,00	
Fondo contenzioso	25.000,00	
	Totale parte accantonata (B)	
		161.927,56
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge	45.788,54	
Vincoli derivanti da trasferimenti	98.739,46	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	178.000	
	Totale parte vincolata (C)	
		322.528,00
Parte destinata agli investimenti		
	328.698,61	
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	
		328.698,61
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
		851.812,88

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2020, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2021 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	45.788,54
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)	
Vincoli per trasferimenti	98.739,46
Vincoli da indebitamento	178.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
TOTALE FONDI VINCOLATI	322.528,00

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al

fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 76.927,56 euro.

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla

copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune stanzia, nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, un fondo contenzioso per € 25.000, a titolo prudenziale e una quota di € 60.000 per altri accantonamenti.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2020				1.548.872,52
Riscossioni	+	454.306,95	1.485.350,85	1.939.657,80
Pagamenti	-	1.489.974,17	1.304.465,39	2.794.439,56
FONDO DI CASSA risultante				694.090,76
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2020				694.090,76

Nel 2020 non è stato necessario ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	Esercizi Preced.	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Tributarie	2.175,00	1.500,00		0,09			3.675,09
II	Trasferimenti				20.479,36	19.181,04	193.934,23	233.594,63
III	Extratributarie	2.090,11		30.000,00	7.790,67	35.318,36	237.637,79	312.836,93
IV	Entrate in c/capitale	78.531,24	714.980,62	123.010,00	751.784,04	417.850,80	1.466.086,60	3.552.243,30
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							
VI	Accensione di prestiti			55.000,00	123.000,00			178.000,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.293,09			1.845,80	11.090,81	100.421,96	114.651,66

TOTALE	84.089,44	716.480,62	208.010,00	904.899,96	483.441,01	1.998.080,58	4.395.001,61
---------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Titolo	SPESSE	Esercizi Preced.	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Correnti	337,00	13.000,00	77.266,82	99.303,07	106.930,51	433.969,00	730.806,40
II	In conto capitale	447.093,48	34.933,09	13.082,82	53.527,51	454.910,81	418.470,15	1.422.017,86
III	Per incremento attività finanziarie							
IV	Rimborso Prestiti							
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	52.070,11		2.579,68	3.856,97	16.731,47	124.794,02	200.032,25
	TOTALE	499.500,59	47.933,09	92.929,32	156.687,55	578.572,79	977.233,17	2.352.856,51

Si riporta in questa sezione l'elenco dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

CAP/DESCRIZIONE RESIDUO	ANNO	IMPORTO
CAP 20 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	2014	775,00
CAP 20 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	2015	1.400,00
CAP 406 – RISCOSSIONE COATTIVA A/M RUOLO CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNI 2005-2006-2007-2008	2011	2.090,11
CAP 1198 – CONTRIBUTO P.A.T. C/CAP. LAVORI REALIZZ, NUOVE RETI IDROPOTABILI FRAZ. CAVRASTO	1997	69.112,47
CAP 1199 – CONTRIBUTO P.A.T. IN C/CAP. PER LAVORI REALIZZ, NUOVE RETI IDROPOTABILI FRAZ.NI DI CAVAIONE E MARCE'	1997	2.601,27
CAP 1206 - CONTRIBUTO C/CAPITALE B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA PER PREDISPOSIZIONE ADEGUAMENTO UTILIZZAZIONI (P.A.U.) A COMPL. F.I.A.	2015	2.117,50
CAP 1223 – CONTRIBUTO P.A.T. PSR AVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CON TAGLIO LEGNADA ARDERE ORTI 2	2014	4.700,00
CAP 3015 - DEPOSITI CAUZIONALI	2007	1.293,09

Con deliberazione 1655/2020, la Giunta Provinciale, a seguito di cognizioni attuate con precedenti provvedimenti, ha aggiornato la situazione degli importi ancora da pagare in relazione alle somme confermate come Budget a seguito della verifica straordinaria dei progetti dei piani e programmi di investimenti di competenza dei comuni di cui all'art. 64 della L.P. 19/2002, n.1 e s.m per un ammontare complessivo per il comune di Bleggio Superiore di euro 370.253,62. Parti di tali risorse, presenti tra i residui passivi della Provincia sono state erogate al comune nel corso del 2020 e sono state coperte con i corrispondenti residui attivi. Il citato provvedimento prevede che altri residui perenti della Provincia vengano liquidati al comune quando saranno disponibili sui capitoli, mediante l'utilizzo degli accantonamenti disposti in sede di rendiconto. Parte di tali liquidazioni chiuderanno i residui attivi più vetusti (1997), parte invece verranno accertati nell'esercizio di reimpiego da parte della Provincia.

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi

successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2020 è pari a:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 4.472,52
FPV – parte capitale	€ 240.510,13

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare

l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 7.200,26
FPV – parte capitale	€ 1.064.068,55

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2020.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2020 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2020 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento. Si precisa peraltro che con il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 era stata concordata la sospensione del ricorso all'indebitamento da parte degli enti.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Descrizione entrate in c/capitale	Importo finanziato 2020
Accertamenti reimputati	0,00
FPV in conto capitale	240.510,13
Avanzo di amministrazione	0,00
Mutui	0,00
Trasferimenti di capitali da privati	0,00
Contributi in conto capitale	800.556,07
Alienazioni patrimoniali	32.200,00
Contributi per permessi di costruire	47.048,04
Sanzioni edilizie	4.700,29
Altre entrate di parte capitale	0,00
Avanzo di parte corrente	0,00
TOTALE	1.125.014,53

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO E MARGIAPIEDE TRA GLI ABITATI DI MARAZZONE E CAVIAONE						
3689R	Manutenzione straordinaria strade interpoderali	25.000,00	6.070,72	44.675,76	148.990,00	
3690	Manutenzione straordinaria strade interpoderali	110.000,00	57.077,54	21.307,80	4.700,29	47.048,04
3684	Manutenzione straordinaria strade comunali					3.457,54
3684R	Manutenzione straordinaria strade comunali					68.650,00
3685R	Manutenzione straordinaria strade comunali					23.179,47
	Rifacimento tappeto sintetico al campetto di calcio di Cavriago	15.000,00	0,00			67.161,90
3625	Manutenzione straordinaria aree sportive e ricreative	40.000,00	2.143,54			
3622						15.000,00
						10.000,00
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E STRADA OSS - LARIDO/PASSO DURONE						
3693R	Realizzazione segnaletica stradale verticale cd orizzontale	10.000,00	5.367,39			24.694,00
3658	Realizzazione completamento parcheggi ed aree verdi adiacenti zona sportiva di Cavriago	280.000,00	1.572,90	268.427,10	180.000,00	180.000,00
3707	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	0,00	0,00	24.694,00		
3705	Efficienamento imp. Ill. pubblica Cavriago e Balbido	300.000,00	12.520,17	287.479,83	50.000,00	112.154,20
3729	Lavori di completamento marciapiedi fraz. Rango e Madicee	70.400,00	0,00	5.530,53	70.000,00	137.845,80
3669	Manutenzione straordinaria automezzi del cantiere comunale	8.000,00	0,00			8.000,00
3496	Manutenzione straordinaria reti idriche, degli acquedotti comunali e fontane comunali	40.000,00	30.761,20			10.000,00
3500	Verifica delle reti di scarico nero e bianco in edifici di civile abitazione nella frazione di Cavriago	0,00	0,00			0,00
3605	Manutenzione straordinaria degli impianti di fognatura del Comune di Bleggio Superiore	15.000,00	8.458,41	3.691,50		
	Traferimento al Consorzio B.I.M. Sareca, Minio Garda quota parte canoni aggiuntivi sul Fondo di Rotazione (quota annua)	125.693,60	125.693,60			15.000,00
3494	Realizzazione struttura Passo Durone	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3646	Lav. Soc. - Util. Azione 19 Prog. Sociale Lav. Femminile	25.000,00	23.228,85			25.000,00
3640	Lavori sociabilmente utili: Azione 19 - incrementi su infrastrutture e patrimonio comunale.	40.000,00	39.75,58			10.000,00
						9.175,58
						10.000,00
						128.229,08
						567.235,00
						357.527,71
						32.200,00
	SOMMA TITOLO 2° SPESA	2.210.989,63	749.551,10	1.064.063,55	240.510,13	50.000,00
						4.700,29
						47.048,04
						545.266,80
						447.684,73
						167.215,15
						242.845,80
						152.016,17
						95.660,72
						128.229,08
						567.235,00
						357.527,71
						32.200,00

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	ACCERTAMENTI
CAP 13 - Accertamenti I.M.U. anni precedenti	7.739,19
CAP 144 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.	31.488,00
CAP 316 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ED ALTRE NORME	1.000,00
CAP 318 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	851,20
CAP 346 - RISCOSSIONE TARIFFA DEPURAZIONE A/M RUOLO SERVIZIO FOGNATURA	29.381,08
CAP 409 - CONTRIBUTO PER NUOVO ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	705,00
CAP 493 - ENTRATA RELATIVA ALLA CESSIONE DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO ALLA P.ED. 337 E ALLA P.ED. 354 C.C. LARIDO	2.890,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	74.054,6
SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	IMPEGNI
CAP 62 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE DIPENDNETI SERVIZIO SEGRETERIA	700,00
CAP 81 - SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA	20.000,00
CAP 149 - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER GESTIOEN ASSOCIATA I.C.T.	1.200,00
CAP 185 - SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE SUPPLENTE TRAMITE AGENZIA LAVORO INTERINALE	30.000,00
CAP 192 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) PERSONALE UFF FINANZIARIO	13.000,00
CAP 339 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	4.707,12
CAP 605 - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE DIPENDNETI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.900,00
CAP 862 - UTENZE TELEFONCIHE CASRMA DEI VIGILI DEL FUOCO LOC. MARAZZONE	900,00
CAP 866 - SPESE PER RISCALDAMENTO GAS CASERMA VIGILI DEL FUOCO LOC. MARAZZONE	3.600,00
CAP 951 - SPESE PER RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI CENTRO SCOLASTICO DI BLEGGIO SUPERIORE IN FRAZ. RANGO	13.924,17
CAP 1290 - TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI QUADRA PER GESTIONE TETARO COMUNALE DI LARIDO IN COMODATO DA PARROCCHIA DI S.ANTONIO	4.000,00
CAP 1291 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DI LARIDO	2.200,00
CAP 1292 - SPESE PER TARIFFA AMBIENTALE EDIFICIO TEATRO DI LARIDO	350,00
CAP 1294 - QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DELLA FRAZIONE DI RANGO DEL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1.480,00
CAP 1295 - QUOTA SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO	67,26
CAP 1700 - RIMBORSO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TARIFFA DEPURAZIONE RISCOSSO A/M RUOLO	35.987,45
CAP 2163 - SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICIO COOP. SOC. BUCANEVE E TEATRO DI LARIDO	7.342,58
CAP 2530 - PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL CAMPO TURISTICO	5.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	146.358,58

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non sono state effettuate spese di rappresentanza nell'anno 2020.

<i>Descrizione oggetto della spesa</i>	<i>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</i>	<i>Importo della spesa</i>

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che al 31.12.2020 non erano riconosciuti, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.Lgs. n. 267, di data 18 agosto 2000 e ss.mm.. debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2020.

3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione. Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012. Il comune di Bleggio Superiore non ha raggiunto l'obiettivo di riduzione della spesa sulla Missione 1 del 2019. Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente

del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019. Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue: 1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio 24 precedente. In particolare, hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto 2020 è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e

l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020	56,71 gg
--------------------------------------------------------	-----------------

Di seguito si riporta l'ammontare del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12:

stock debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/2020	<u>175.630,06 euro</u>
----------------------------------------------------------------	-------------------------------

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Consorzio	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.	0,54 %
Trentino Digitale S.p.A.	Società	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,0072 %
GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi	Società	servizi inerenti la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibili e la gestione di rifiuti	1,63 %
Primiero energia S.p.A.	Società	produzione di energia idroelettrica	0,146 %
Consorzio Elettrico Industriale Stenico S.c.	Consorzio	produzione e fornitura di energia elettrica, gestione impianti di pubblica illuminazione	0,024 %
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c.	Società cooperativa	promozione e valorizzazione del territorio	4,65 %
Gestione entrate locali S.r.l.	Società	gestione entrate comunali	0,025 %
Scuola musicale Giudicarie S.c.	Società	formazione culturale e attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	5,23 %
Dolomiti energia holding S.p.A.	Società	produzione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione gas metano, gestione ciclo integrale delle acque e tariffa rifiuti	0,00025 %

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all’ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l’approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazione possedute dall’Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell’esito (anche negativo) della cognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di cognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall’approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l’alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di cognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all’art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l’altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la cognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Cognizione effettuata con Delibera di Consiglio comunale n. 02 del 13/05/2020.

3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenzia analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi conto del bilancio	Credito Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa	4.895,00		0,00		
Trentino Digitale S.p.A.					
GEAS S.p.A Giudicarie Energia Acqua Servizi					
Primiero energia S.p.A.	0,00		0,00		

Consorzio Elettrico Industriale Stenico S.c.	32.120,11				
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta s.c.					
Gestione entrate locali S.r.l.					
Scuola musicale Giudicarie S.c.					
Dolomiti energia holding S.p.A.					

3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Prospetto per la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza visto il decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle città metropolitane, delle province, dei comuni delle unioni di comuni e delle comunità montane.

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo	
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-26.651	
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)		
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-32.181	
Saldo complessivo	5.530	

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

SALDO CERTIFICAZIONE	5.530
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106	73.663,18
meno RISTORI SPECIFICI NON SPESI da vincolare a parte (già compresi nel saldo certificazione)	-21.648
Fondo funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 - quota TARI	14.748,82
Trasferimento compensativo minori entrate da esonero COSAP pubblici esercizi (art. 181 DL. 34/2020 Decreto Rilancio)	
Contributo per interventi di sanificazione uffici, locali e mezzi - art. 114 DL 18/2020	
Contributo per interventi di sostegno di carattere economico e sociale - art. 112 bis DL 34/2020	
Contributo per straordinari polizia locale - art. 115 DL 18/2020 - non ricorrente	656
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne assegnati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 (in certificazione è iscritta solo la quota di 20.992 pari all'integrazione di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020)	31.488
AVANZO VINCOLATO	104.438,00
Vincoli derivanti dalla legge	45.788,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	58.649,46
	<hr/> 104.438,00